

DOTTRINA

Patrizia Accordino

DEBRA: l'alternativa europea all'ACE. Prime riflessioni alla luce dell'esperienza italiana..... I, 705

In una congiuntura di crisi come quella che l'economia globale sta attraversando non è inusuale discostarsi dalla tradizionale neutralità nelle scelte di finanziamento per evitare un eccessivo accumulo del debito, con possibili ricadute che aggravino il quadro già problematico. Al fine di stimolare lo sviluppo economico delle imprese, la Commissione europea ha formulato una proposta unitaria di direttiva riguardante la possibile introduzione, all'interno degli Stati membri, di una norma premiale individuata dall'acronimo DEBRA (*Debt Equity Bias Reduction Allowance*) volta a favorire la patrimonializzazione dell'impresa. I contenuti richiamano in modo evidente l'ACE, *Allowance for Corporate Equity*, di derivazione anglosassone, già vigente in alcuni degli Stati membri e, in particolare, in Italia. Dopo un inquadramento sistematico del tema in via generale ed una analisi del contesto interno, si approfondiscono, pertanto, i profili di novità delineati dalla Commissione, con il precipuo obiettivo di formulare alcune prime osservazioni critiche sui possibili effetti dell'istituto rivisitato.

During a crisis such as the one the global economy is going through, it is not unusual to deviate from traditional neutrality in financing choices to prevent excessive debt build-up with possible spillover effects exacerbating the challenging scenario. In an attempt to stimulate entrepreneurial economic development, the European Commission has drafted a unit proposal of a directive concerning the possible introduction within the member states of an incentive identified by the acronym DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) aimed at encouraging firms' capitalization. The contents clearly recall the Anglo-Saxon ACE, Allowance for Corporate Equity, already implemented in some member states such as Italy. Therefore, after a systematic and general framework and an analysis of the internal context, the new features outlined by the Commission are deeply analysed with the primary objective of providing some initial and critical remarks on the possible effects of the revised institution.

Angelo Contrino

Sulla lenta "agonia" della decadenza nei tributi diretti e il "colpo di grazia" della sentenza delle SS.UU. n. 8500/2021..... I, 653

Nel saggio si analizza l'evoluzione dell'istituto della decadenza nel comparto delle imposte dirette, soffermandosi in modo particolare sulla sentenza Cass., SS.UU., n. 8500 del 25 marzo 2021, che, riconoscendo la generale possibilità di

accertare le fattispecie fiscali a rilevanza pluriennale anche dopo lo spirare del termine di cui all'art. 43, comma 1, t.u.i.r., s'innesta e porta quasi a definitivo compimento il *trend* di *progressiva dissoluzione* della decadenza in materia di imposte dirette e delle sue storiche caratteristiche fondative.

The essay analyzes the evolution of the institute of decadence in the direct tax sector, focusing in particular on the judgment in Cass., SS.UU., n. 8500 of 25 March 2021, which, recognising the general possibility of establishing the tax situations of multiannual importance even after the expiry of the period referred to in art. 43, paragraph 1, t.u.i.r., is grafted and brings almost to definitive completion the trend of progressive dissolution of the decadence in matter of direct taxes and its historical founding characteristics.

Davide Corrado

Il principio di sinteticità degli atti non può compromettere il diritto di difesa del contribuente nei gradi di merito (nota a Comm. Trib. Reg. Veneto, n. 367/2022). II, 197
La CTR Veneto, con una decisione che si pone in palese contrasto con l'attuale dato normativo di derivazione interna ed internazionale, ha stabilito che un atto difensivo eccessivamente lungo e con troppi allegati sarebbe inammissibile per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali. Tale sentenza pare tuttavia dimenticare il fatto che – come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – il principio di sinteticità non possa (e non debba) mai portare ad un'indebita compressione dell'esercizio dei diritti di azione e difesa delle parti e che le sanzioni per l'inosservanza di tale principio dovrebbero sempre operare sul piano della condanna pecuniaria (*et similia*) e non portare alla nullità dell'atto.

*The Veneto Regional Tax Commission, in a decision that stands in contrast to the domestic and international current legislation, held that an excessively long appeal with too many attachments would be inadmissible for violation of the principle of conciseness of procedural acts. This ruling, however, seems to forget the fact that – as stated by the Italian Supreme Court – the principle of conciseness must never lead to an undue compression of the exercise of the parties' right of action and defence, and that sanctions for non-compliance with this principle must always operate on the level of pecuniary condemnation (*et similia*) and not lead to the nullity of the act.*

Eugenio Della Valle

Virtual real estate ed imposizione sul reddito: spigolature..... I, 675

Per *virtual real estate* deve intendersi l'associazione di un *token* e dei diritti dallo stesso implicati ad un determinato immobile digitale (il c.d. *land*); poiché il *land* o la relativa porzione cui è associato il *token* è unica e non replicabile, il *token* medesimo viene detto *non fungible* (abbreviato NFT). Orbene, nella prospettiva dell'imposizione sul reddito, il dato di partenza nell'esaminare la sorte della circolazione dei diritti associati ad un NFT *land*, è la sua natura di cripto bene ossia di bene immateriale, come tale privo di una dimensione territoriale. Le coordinate che guidano l'interprete

nell'individuare, appunto ai fini dell'imposizione sul reddito, il regime della suddetta circolazione sono evidentemente la natura del soggetto dante causa, da un lato, e l'effetto reale od obbligatorio del contratto da cui origina la circolazione medesima, dall'altro. L'aterritorialità dell'NFT non solo pone il problema di collocare fisicamente la fonte reddituale in una determinata giurisdizione, ma rende la disciplina di cui al d.l. n. 167/90, quanto agli obblighi di monitoraggio dell'investitore, almeno in parte inapplicabile.

Virtual real estate must be interpreted as an association between a token and the rights originating therefrom to a certain digital real estate (so-called land); since the land or its portion to which the token is linked is unique and not replicable, same token is considered non fungible (in short NFT). So, from an income tax perspective, the starting point to analyze the treatment of the circulation of rights associated to an NFT land is its nature of crypto-good, i.e. an intangible asset, as such devoid of a territorial dimension. Coordinates which drive the interpreter to identify, again for the purposes of income taxes, the regime of said circulation, are clearly the nature of the assignor, from one side, and the effect, in rem or not in rem, of the contract from which circulation originates, from the other. The NFT unterritoriality not only poses the issue of physically locating the income source in a given jurisdiction, but makes the regime provided for in Law Decree no. 167/90, as to the tax monitoring obligations of the investor, at least partially not applicable.

Valeria Di Salvo

Note in tema di motivi di equità e rimborso dei dazi doganali (nota a Corte di Giustizia UE, 3 febbraio 2021, causa C-92/20)..... IV, 217

L'attuazione dell'istituto del rimborso dei dazi, in applicazione dei motivi di equità, richiede la realizzazione di una *situazione particolare* e l'assenza di una condotta negligente da parte dell'operatore economico. Muovendo da tale premessa, il contributo si sofferma sui chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, volti a escludere dal perimetro applicativo di situazione eccezionale sia la circostanza della riesportazione delle merci nel territorio dei Paesi terzi, sia le ipotesi di errore di classificazione nel sistema informatico aziendale.

The article focuses on the decision of the Court of Justice aimed at the correct interpretation of Article 239, paragraph 1, second indent, of Council Regulation (EEC) no. 2913/92 of 12 October 1992, establishing the Community Customs Code, and analyzes the cases in which the operator may proceed to request the reimbursement of customs duties incurred, in the absence of negligent conduct and in a "special circumstance".

Luca Franzetti

Responsabilità del liquidatore subentrante per omesso versamento IVA (nota a Cass., n. 20188/2021) III, 180

Prendendo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, il presente contributo intende focalizzare l'attenzione sulla responsabilità penale per i reati tributari di omesso versamento compiuti dal rappresentante legale di una società, subentrato al precedente

in prossimità delle scadenze fiscali fissate per l'adempimento dell'obbligo tributario. In particolare, ci si soffermerà sulla figura del liquidatore e sul peculiare ruolo che esso riveste nel contesto della crisi dell'impresa, evidenziando le criticità in ordine alla delimitazione della sua responsabilità e all'accertamento dell'elemento soggettivo. Come noto, infatti, l'art. 36 d.p.r. 602/1973, che fissa i limiti della responsabilità civile del liquidatore nel contesto della sua attività, secondo un certo – preferibile – orientamento dovrebbe trovare applicazione anche sul piano della responsabilità penale per i reati di omesso versamento, limitando quest'ultima ai soli casi di distrazione dell'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte. L'obiettivo è, dunque, quello di limitare la responsabilità penale ai soli casi realmente espressivi di un certo disvalore, con esclusione di tutte quelle ipotesi, in realtà meramente colpose e non certo dolose, in cui il mancato versamento sia dipeso da una crisi di liquidità, evitando, pertanto, di sanzionare il soggetto solamente in ragione della “posizione” che riveste.

Taking its cue from a recent decision of the Italian Supreme Court, this paper intends to focus attention on the criminal liability for tax offences of omitted payment committed by the legal representative of a company, who took over from the previous one close to the tax deadlines set for the fulfilment of tax obligations. In particular, we will focus on the figure of the liquidator and the peculiar role that he plays in the context of the corporate's crisis, highlighting the critical issues concerning the delimitation of his liability and the assessment of the subjective element. As known, in fact, art. 36 d.p.r. 602/1973, which sets the limits of the liquidator's civil liability in the context of his activity, according to a certain – preferable – orientation should also be applied in terms of criminal liability for crimes of omitted payment, limiting the latter only to cases of diversion of the assets of the company in liquidation from the purpose of paying taxes. The objective is, therefore, to limit criminal liability only to cases that are truly expressive of a certain disvalue, excluding all those hypotheses, in reality merely culpable and certainly not wilful, in which the failure to pay was due to a liquidity crisis, thus avoiding penalising solely on account of the 'position' he holds

Franco Paparella

L'ausilio delle tecnologie digitali nella fase di attuazione dei tributi I, 617
L'articolo approfondisce i vantaggi delle tecnologie digitali nella fase di attuazione del tributo evidenziando altresì i limiti derivanti dalle prime indicazioni della giurisprudenza amministrativa. In un ampio contesto promozionale favorevole a dette tecnologie, il loro utilizzo nel diritto tributario soggiace a vincoli stringenti dovuti principalmente alla natura vincolata dei poteri riconosciuti all'Amm. Fin. ed alla preclusione a ponderare interessi di natura diversa come accade nel diritto amministrativo. Tale cornice ordinamentale, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare i vantaggi dovuti al loro utilizzo al fine di migliorare l'esercizio dell'azione impositiva, soprattutto in ambiti circoscritti come la fase istruttoria e taluni metodi di accertamento, con i relativi effetti sul piano dei requisiti essenziali degli atti impositivi.

This article explores the advantages of digital technologies in the tax implementation, also highlighting the limits resulting from the first indications of administrative case-law. In a broad promotional environment, favorable to these technologies, their use in tax law is subject to strict limitations due mainly to the restricted nature of the powers recognized to the Tax Administration and to the foreclosure to weigh up interests of a different nature, as it happens in the law. However, this legal context must not be allowed to the advantages

of using them in order to improve the tax action, especially in limited areas such as the tax investigation phase and certain methods of assessment, with their effects on the minimum content of the tax acts.

Raimondo Rossi

Cross-border capital gains on Italian participations: interaction between Italian domestic law, tax treaties and EU fundamental freedoms..... V, 89

The author analyses the interaction between the Italian domestic tax law on taxation of Italian-source capital gains realized by non-Italian tax companies (also under the application of Double Tax Conventions concluded by Italy) and the EU fundamental freedoms. In the light of the case law developed by the ECJ's, the author revisits the proposal for an Intra-EU exemption of capital gains on shares raised in 2002.

Nell'articolo viene analizzata l'interazione tra le disposizioni normative domestiche in ambito di imposizione delle plusvalenze sulle partecipazioni realizzate da soggetti non residenti (anche ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni parte del treaty network italiano) e le libertà fondamentali. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'autore rivisita la proposta, inizialmente presentata nel 2002, di una regolamentazione comune a livello unionale del regime di imposizione delle plusvalenze sulle partecipazioni.